

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

29 dicembre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Roberto FINARDI

Marco GIUSTA

Antonino IARIA

Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI

Sergio ROLANDO

Alberto SACCO

Alberto UNIA

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONI PER COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN
SCADENZA AL 31/12/2020. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

Proposta dell'Assessore Sacco.

La Legge 27/12/2017, n. 205, recante ‘Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020’ prevede all’articolo 1, comma 1180: “Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data”.

La Legge 30/12/2018, n. 145, recante ‘Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021’ prevede all’articolo 1, comma 686: “Al fine di promuovere e garantire gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: punto b): «4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114».

Il D.L. 19/05/2020, n. 34 recante ‘Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19’, convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77, all’art. 181, comma 4-bis prevede il rinnovo dodecennale delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31/12 c.a. La norma rinvia a linee guida del MISE e a modalità che saranno stabilite dalle regioni entro il 30/09 c.a. per la definizione di specifici criteri da applicare nei procedimenti di rinnovo.

Le condizioni per il rinnovo indicate dalla norma citata prevedono che la riassegnazione avvenga al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività.

Ai fini dell’attuazione dell’art. 181, comma 4-bis del citato D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17/07/2020, n. 77, in data 25/11/2020 con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), venivano approvate le “*Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020*”.

L’Allegato A del citato decreto del Mise stabilisce che sono oggetto di rinnovo, fra le altre, le concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, aventi scadenza entro il 31 dicembre c.a. Il rinnovo avviene a favore del titolare dell’azienda intestataria della concessione sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti

dalla normativa vigente.

A tale fine, in ottemperanza al Decreto, entro il 31 dicembre 2020, i Comuni provvedono d'ufficio all'avvio del procedimento di rinnovo e alla verifica del possesso alla medesima data dei requisiti previsti dalle linee guida medesime, ai sensi del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59.

La normativa prevede che l'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per la quale è stata rilasciata la concessione da rinnovare è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, in presenza di gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività, specificate nell'allegato A. In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva potrà essere comprovato mediante la presentazione dell'istanza di reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021, pena la revoca automatica della concessione ottenuta in carenza del requisito camerale, accertata dai Comuni a decorrere dal 1° luglio 2021.

Il decreto inoltre pone dei limiti al numero massimo di concessioni per ciascun settore merceologico (alimentare e non alimentare) di cui uno stesso soggetto può essere titolare, fissato in due e tre a seconda che il mercato/fiera sia composto/a rispettivamente da un numero complessivo di posteggi inferiore/uguale oppure superiore a cento.

Con deliberazione della Giunta della Regione Piemonte, del 14/12/2020, n. 1-2555 pubblicata sul BURP 50S7 del 15/12/2020, recante: "Decreto legge 34/2020, articolo 181, comma 4bis. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020. Approvazione delle indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020", veniva approvato l'allegato A attuativo delle disposizioni normative statali finora illustrate.

Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del Covid-19, la normativa richiamata consente a Regioni e Comuni, nelle rispettive competenze, di differire i termini di conclusione dei procedimenti per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate (entro il 30 giugno 2021), consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.

Ai sensi della normativa richiamata, il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 a favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, è subordinato alla verifica d'ufficio dei seguenti requisiti:

- possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10.bis e 10.ter della Legge Regionale n. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti;
- sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento V.A.R.A. (Verifica annuale regolarità aree pubbliche). L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso

rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;

- iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva per l'attività di commercio su area pubblica, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Ai fini del rinnovo della concessione, l'Amministrazione potrà procedere a effettuare dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di onorabilità e professionali per l'esercizio del commercio, secondo criteri che verranno stabiliti successivamente.

L'allegato A della deliberazione regionale prevede, inoltre, al punto 2.5, che "Nel caso in cui sia necessario valutare eventuali situazioni già in atto nelle quali un medesimo soggetto giuridico sia titolare o possessore di un numero di concessioni eccedenti il limite consentito, ovvero qualora il Comune abbia previsto con proprio regolamento ulteriori requisiti specifici per il rinnovo delle concessioni, il Comune può prevedere forme di partecipazione al procedimento di rinnovo di cui al punto 2.1, al fine di evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie".

A tal proposito occorre rilevare che sussistono situazioni nelle quali un medesimo soggetto giuridico sia titolare o possessore di un numero di concessioni eccedenti il limite consentito, sia perché il limite contenuto nell'allegato A alla D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001, titolo IV, capo II, sez. I, punto 6 e nell'art. 11, comma 6, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica è stato mutato con la approvazione della D.G.R. n. 1-2555 del 14 dicembre 2020, sia perché la Città ha univocamente interpretato le previgenti norme nel senso di legittimare il superamento del limite massimo di concessioni in capo allo stesso concessionario in presenza di altro soggetto giuridico (affittuario di azienda) effettivo fruitore dei titoli in eccedenza.

Sussiste, altresì, la fattispecie della presenza di ulteriori requisiti speciali previsti dalla regolamentazione comunale, atteso che l'art. 10, comma 4, del vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su area pubblica (n. 305) subordina il rinnovo delle concessioni all'assenza di debiti scaduti relativi a COSAP/TARI e a sanzioni pecuniarie definitive applicate per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.

Si rende, pertanto, opportuno prevedere modalità di partecipazione al procedimento amministrativo di rinnovo, fino al 31/12/2032, delle concessioni in scadenza alla data del 31/12/2020 dei posteggi nei mercati, nelle aree di copertura commerciale, nei due mercati turnanti (I e II rotazione battitori) e nei posteggi singoli a completamento delle forme mercatali esistenti nel territorio comunale.

Con riferimento alle situazioni nelle quali un medesimo soggetto giuridico è titolare o possessore di un numero di concessioni eccedenti il limite consentito, si ritiene necessario prevedere un periodo transitorio, che si ritiene congruo definire fino al 30 novembre 2021, per sanare eventuali situazioni già in atto, facendo salvo per detto periodo transitorio per i concessionari uscenti, i quali non utilizzano personalmente le concessioni in eccedenza, perché

date in gerenza a seguito di affitto di azienda, il limite previsto dalla previgente normativa regionale e comunale.

Alla data del 1 dicembre 2021, ogni concessionario potrà avere il seguente numero massimo di concessioni (conteggiando anche quelle date in gerenza):

- a) se il numero complessivo dei posteggi nel mercato è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
- b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

Nel caso di inosservanza dei termini di regolarizzazione delle singole posizioni, la Città procederà d'ufficio all'adozione di provvedimenti di revoca delle concessioni in esubero, individuate secondo l'ordine cronologico di minore anzianità di rilascio.

Con riferimento alla presenza di debiti scaduti relativi a COSAP, TARI e sanzioni amministrative definitive a ruolo per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, il concessionario uscente dovrà provvedere, entro il termine stabilito dalla Città, pari a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione non prorogabile ulteriormente per evidenti ragioni di speditezza del procedimento, all'estinzione dell'intero debito o all'ottenimento del piano di rateizzazione, anche con le modalità di cui all'art. 21bis del Regolamento delle Entrate Tributarie; in caso di piano di rateizzazione già in corso sarà necessario provvedere al regolare pagamento delle rate scadute.

E', altresì, necessario stabilire le modalità di definizione degli eventuali altri procedimenti amministrativi relativi ad autorizzazioni commerciali su aree pubbliche con concessione di posteggio che vengono instaurati su istanza di parte nel periodo di rinnovo delle predette concessioni.

A tal fine, a far data dal 1° gennaio e fino al completamento del procedimento di rinnovo delle concessioni, tutti i procedimenti di subingresso non ancora definiti in quanto instaurati antecedentemente al 31 dicembre 2020, comporteranno la valutazione della posizione debitoria non solo del cedente, come previsto dall'art. 22, comma 10, del citato Regolamento, ma anche dell'avente causa, se titolare di concessioni, in quanto soggetto legittimato a ottenere il rinnovo della concessione trasferita, in presenza dei presupposti normativi.

Con specifico riguardo al requisito dell'iscrizione camerale quale impresa attiva del titolare, nel caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte dell'affittante, lo stesso può essere riottenuto entro e non oltre il 30 giugno 2021; in caso di nuovo affitto d'azienda, il requisito costituisce invece elemento essenziale per il buon esito della pratica.

Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo in oggetto, i titolari delle concessioni potranno svolgere la loro attività.

Al fine di consentire il regolare andamento del procedimento di rinnovo delle

concessioni, occorre stabilire l'automatica interruzione dei termini di tutte le istanze relative alla gestione amministrativa degli atti di concessione in essere e in scadenza al 31 dicembre 2020 che perverranno successivamente al 1 gennaio 2021 fino ad avvenuto rinnovo della concessione o, in caso di rinnovo condizionato, fino al superamento delle verifiche che la normativa prevede debbano essere effettuate dal 1 luglio 2021, fatta eccezione per le segnalazioni di subingresso nella titolarità dell'attività.

Con il presente provvedimento occorre, infine, disporre, per le medesime ragioni tese ad assicurare il regolare andamento del procedimento di rinnovo delle concessioni, l'interruzione – fino al 30 giugno 2021 – del procedimento avente ad oggetto il rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio sui mercati con il sistema turnante (battitori), approvato con determinazione dirigenziale del 9 luglio 2020 (mecc. 2020 02173/016) e pubblicato sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte) n. 32 del 6 agosto 2020.

Sentita, in merito, la Commissione Consultiva Tecnica in data 28 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di dare atto che si procederà entro il 31 dicembre 2020 a dare avvio al procedimento amministrativo di rinnovo, fino al 31/12/2032, delle concessioni in scadenza alla data del 31/12/2020 dei posteggi nei mercati, nelle aree di copertura commerciale, nei due mercati turnanti (I e II rotazione battitori) e nei posteggi singoli a completamento delle forme mercatali esistenti nel territorio comunale;
- 2) di stabilire che il procedimento amministrativo di rinnovo, fino al 31/12/2032, delle concessioni in scadenza alla data del 31/12/2020 dei posteggi nei mercati, nelle aree di copertura commerciale, nei due mercati turnanti (I e II rotazione battitori) e nei posteggi

- singoli a completamento delle forme mercatali esistenti nel territorio comunale, dovrà concludersi entro il 30 giugno 2021;
- 3) di demandare agli uffici del Servizio la predisposizione degli atti necessari laddove siano verificate le situazioni di morosità di cui al sopra citato art. 10, comma 4, del Regolamento afferenti le concessioni oggetto di rinnovo;
 - 4) di stabilire che a far data dal 1° gennaio e fino al completamento del procedimento di rinnovo delle concessioni, tutti i procedimenti di subingresso non ancora definiti in quanto instaurati antecedentemente al 31 dicembre 2020, comporteranno la valutazione della posizione debitoria non solo del cedente, come previsto dall'art. 22, comma 10, del citato Regolamento, ma anche dell'avente causa, se titolare di concessioni, in quanto soggetto legittimato a ottenere il rinnovo della concessione trasferita, in presenza dei presupposti normativi, con specifico riguardo al requisito dell'iscrizione camerale quale impresa attiva del titolare, nel caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte dell'affittante, lo stesso può essere riottenuto entro e non oltre il 30 giugno 2021; in caso di nuovo affitto d'azienda, il requisito costituisce invece elemento essenziale per il buon esito della pratica;
 - 5) di stabilire che l'Amministrazione potrà procedere a effettuare dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di onorabilità e professionali per l'esercizio del commercio, secondo criteri che verranno stabiliti successivamente con provvedimento dirigenziale;
 - 6) di stabilire, con riferimento alle situazioni nelle quali un medesimo soggetto giuridico è titolare o possessore di un numero di concessioni eccedenti il limite consentito, un periodo transitorio fino al 30 novembre 2021, per sanare eventuali situazioni già in atto, facendo salvo per detto periodo transitorio per i concessionari uscenti, i quali non utilizzano personalmente le concessioni in eccedenza, perché date in gestione a seguito di affitto di azienda, il limite previsto dalla previgente normativa regionale e comunale. Nel caso di inosservanza dei termini di regolarizzazione delle singole posizioni, la Città procederà d'ufficio all'adozione di provvedimenti di revoca delle concessioni in esubero, individuate secondo l'ordine cronologico di minore anzianità di rilascio;
 - 7) di stabilire che, con riferimento alla presenza di debiti scaduti relativi a COSAP, TARI e sanzioni amministrative definitive a ruolo per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale, il concessionario uscente dovrà provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione non prorogabile ulteriormente, all'estinzione dell'intero debito o all'ottenimento del piano di rateizzazione, anche con le modalità di cui all'art. 21bis del Regolamento delle Entrate Tributarie; in caso di piano di rateizzazione già in corso sarà necessario provvedere al regolare pagamento delle rate scadute;
 - 8) che nelle more della definizione del procedimento di rinnovo in oggetto, i titolari delle concessioni potranno svolgere la loro attività;

- 9) di stabilire l'automatica interruzione dei termini di tutte le istanze relative alla gestione amministrativa degli atti di concessione in essere e in scadenza al 31 dicembre 2020 che perverranno successivamente al 1 gennaio 2021 fino ad avvenuto rinnovo della concessione o, in caso di rinnovo condizionato, fino al superamento delle verifiche che la normativa prevede debbano essere effettuate dal 1 luglio 2021, fatta eccezione per le segnalazioni di subingresso nella titolarità dell'attività;
- 10) di disporre l'interruzione - fino al 30 giugno 2021 - del procedimento avente ad oggetto il rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio sui mercati con il sistema turnante (battitori), approvato con determinazione dirigenziale del 9 luglio 2020 (mecc. 2020 02173/016) e pubblicato sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte) n. 32 del 6 agosto 2020;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 1**);
- 12) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dare attuazione alle disposizioni normative richiamate in premessa entro il 31/12/2020.

L'Assessore
Commercio, Sportello Imprese,
Promozione Eventi Cittadini e Turismo,
Economato, Advocatura Comunale
Alberto Sacco

La Direttrice
Paola Virano

Il Dirigente dell'Area
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente dell'Area

Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 79 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 gennaio 2021 al 19 gennaio 2021;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 gennaio 2021.